



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

- VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°2483, in data 28/01/2021, con la quale la Soc. NORDIO ITALO & C. S.N.C. di Chioggia (VE), aggiudicataria dei lavori di escavo dei fondali marini a quota -9,50 s.l.m.m. della zona centrale del bacino in radice del Molo "A" del porto di Venezia, ha richiesto l'autorizzazione all'impiego di mezzi navali per l'esecuzione delle attività appaltate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;
- VISTA:** la nota protocollo n°1695, in data 02/02/2021, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato di aver affidato i lavori in questione alla Soc. NORDIO ITALO & C. S.N.C. di Chioggia (VE), quale appaltante;
- VISTA:** la nota protocollo n°3343, in data 29/01/2021, con la quale il Provveditorato Interregionale OO. PP. – Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto ha autorizzato, ai sensi della L. 366/1963, l'esecuzione dei lavori di escavo di che trattasi per un volume totale presunto di circa m³ 3.000 (tremila), nonché il trasporto e la successiva collocazione a dimora all'isola delle Tresse dei sedimenti "*entro colonna C*", provenienti dall'area in questione per un quantitativo stimato di m³ 3.600 (tremilaseicento), che comprende l'aumento di volume conseguente alla fase di escavo;
- VISTA:** l'autorizzazione n°037/2021, in data 03/02/2021, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;
- RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la navigazione in ambito portuale in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;
- VISTA:** la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";
- VISTA:** La Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;

VISTA: la Legge n°84/1994 e successive modifiche ed integrazioni – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTO: il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione della presente Ordinanza e **fino al 28/02/2021**, la zona centrale del bacino in radice del Molo “A” del porto di Venezia, meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, sarà interessato da lavori di escavo dei fondali marini a quota -9,50 s.l.m.m., mediante l'impiego dei seguenti mezzi navali:

- Motonave **ZEUS** (6V14393 / RV03065)
- Motopontone **ITALO N.** (CI 3597).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'intero arco temporale di cui al “rende noto”, le unità navali in transito nel tratto di canale marittimo lagunare interessato dai lavori di escavo, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle attività;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF e contattare con congruo anticipo le unità navali impegnate nei lavori di escavo, per segnalare il proprio transito;
- comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero ~~DE~~ LIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO

